

Requisiti socio-economici
Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019

A decorrere dal mese di aprile 2019, con Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il **Reddito di cittadinanza (RdC)** quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza (PdC)** qualora **tutti i componenti** del nucleo familiare abbiano **età pari o superiore a 67 anni**.

Requisiti di accesso:

CITTADINANZA

- Cittadino in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea,
- Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo,
- Cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea;

RESIDENZA

- Cittadino residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

Requisiti economici:

REDDITO E PATRIMONIO:

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

- 1) **ISEE** (Indicatore situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a **9.360 euro**;
- 2) **Patrimonio immobiliare** (come definito ai fini ISEE) non superiore a **30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione;
- 3) **Patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
 - **6.000 euro** per i nuclei composti da **un solo componente**
 - **8.000 euro** per i nuclei composti da **due componenti**
 - **10.000 euro** per i nuclei composti da **tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.**

I suddetti massimali sono incrementati di **5.000 euro per ogni componente con disabilità** presente nel nucleo.

- 4) Il **Reddito familiare** non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando **6.000 euro** per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di **Pensione di Cittadinanza**, la soglia è incrementata fino a **7.560 euro** per la scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a **9.360 euro per la scala di equivalenza** qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del cd. Bonus bebè).

BENI DUREVOLI:

Nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

- Autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con **esclusione di quelli** per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di **persone con disabilità**.
- Navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

ESCLUSIONE

Non hanno diritto alla prestazione **Rdc/PdC** i nuclei familiari tra i cui componenti sono presenti soggetti **disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dei 12 mesi precedenti** la presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa (art. 2, comma 3 del D.L. n.4/2019).

COMPATIBILITA'

Il **RdC** è **compatibile** con il godimento della **NASPI** di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE (art. 2, comma 8 del D.L. n.4/2019).

L'erogazione del RdC è **condizionata** alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) resa dai componenti il nucleo familiare ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego, fatta eccezione per i soggetti esclusi dai suddetti obblighi.

L'inosservanza delle "clausole contrattuali" o la sottoscrizione di condizioni mendaci nonché l'occultamento di elementi che possano compromettere la spettanza del beneficio sono sanzionate con le misure di cui all'art.7 dello stesso decreto.

AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (**quota A**) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (**quota B**), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal modello di domanda.

La **quota A** integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando **6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza** ai fini del RdC/PdC.

Nel caso di **Pensione di Cittadinanza** la predetta soglia è elevata **fino ad euro 7.560** moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la **quota B** è pari al **canone annuo di locazione** fino ad un massimo di **3.360 euro annui**, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili.

In caso di **mutuo** contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la **quota B** è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a **480 euro annui** a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell'ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

DURATA DEL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 6 del D.L. n.4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.